

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione della Giunta n. 77 del 03.05.2011. Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; D.Lgs. 128/10; L.R. 40/98 e s.m.i. Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Formielle, Cascina delle Formiche nel Comune di Villafalletto. Proponente: ECODECO S.r.l., Sede Legale Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Tutto quanto sopra esposto e considerato

delibera

(omissis)

- DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE sul progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Formielle, Cascina delle Formiche nel Comune di Villafalletto presentato da parte del Sig. Michele Sparacino, legale rappresentante della ditta Ecodeco S.r.l., Sede Legale Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, in quanto la realizzazione del progetto, così come proposto a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate nella Conferenza dei Servizi del 01.03.2011, risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività -, non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio;
- DI DARE ATTO che, pur essendo state evidenziate criticità sotto il profilo della viabilità dell'area d'influenza dell'impianto, tali problematiche non risultano particolarmente aggravate dall'ampliamento in progetto, in quanto non sono prevedibili incrementi sostanziali degli attuali volumi di traffico derivanti dal conferimento dei rifiuti. Peraltro tali criticità possono essere oggetto di specifici accordi tra il proponente, il Comune di Villafalletto e la Provincia di Cuneo, nonché prescrivendo quanto segue:
 - i mezzi che devono raggiungere la discarica non transitino sulla SP 155 nel tratto che interessa il centro abitato di Villafalletto;
 - di richiamare l'Ordinanza della Provincia di Cuneo n° 4709 circa il divieto agli autocarri di svolta a sinistra su via Monsola per i mezzi provenienti da Saluzzo sulla SP 25; la manovra potrà essere effettuata proseguendo fino alla rotatoria per Vottignasco per poi immettersi in via Monsola con svolta a destra;
- DI EVIDENZIARE che, nel bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, l'ampliamento in progetto costituisce garanzia per un corretto smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani di due bacini consortili della Provincia di Cuneo (108 Comuni) e riveste – come tale – carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
- PER MITIGARE l'entità degli impatti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

- DI APPROVARE il progetto di ampliamento della discarica di che trattasi, ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce variante al PRGC vigente e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, al fine di dare continuità all'erogazione del servizio di conferimento degli scarti derivanti dalla preselezione dei rifiuti urbani dei bacini Saluzzese-Fossanese – Saviglianese e Cuneese presso la discarica di che trattasi;

(omissis)

- DI RINVIARE la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale formalizzata con provvedimento dirigenziale provinciale da emanare nei 30 giorni successivi dall'adozione della presente determinazione di giudizio di compatibilità ambientale;

(omissis)

- DI DARE ATTO altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., nonché le autorizzazioni di cui ai punti 6., 7. e 8., sono rilasciate:

(omissis)

1. DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente determinazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Presidente
Gianna Gancia

Il Segretario Generale
Domenica Maria Giannace

Allegato 1

(omissis)